

STATUTO

IL FARO DELLA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR STRADA CAPO
MURRO DI PORCO 2

Numero REA: SR - 140259

Codice fiscale: 01683600892

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Caruso Piero	
	Paolo Artale	
	Luisa Costanza Notaio segue sigillo	
	ALLEGATO "A" AL N. 30372 DI REP. N. 20868 DI RACC.	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
	"Il Faro della Speranza società cooperativa sociale a.r.l. "	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e Denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Siracusa la Società cooperativa denominata "Il Faro	
	della Speranza società cooperativa sociale"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove. Per tutto quanto non	
	espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle altre leggi sulle cooperative a mutualità	
	prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con le	
	discipline cooperativistiche e nei limiti dell'articolo 2519	
	c.c 2 comma.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea .	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico,	
	attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi	
	ai sensi dell'art.1, lett.a) della legge 381/91. La	
	Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci	
	cooperatori, operando di preferenza nell'ambito territoriale	
	della Provincia di Siracusa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	

	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici	
	e Privati in genere, le seguenti attività sociosanitarie e/o	
	educative:	
	1) gestire servizi di assistenza infermieristica,	
	fisioterapica, logopedia o altri servizi sanitari non medici	
	volti al superamento di inabilità fisiche o funzionali,	
	temporanee o permanenti;	
	2) prestare assistenza in favore di persone con disagio in	
	genere e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad	
	anziani, handicappati psicofisici, inabili adulti,	

	tossicodipendenti, malati di A.i.d.s., minori, a domicilio o	
	presso ospedali, luoghi di cura, comunità terapeutiche, centri	
	di riabilitazione psicomotoria, strutture protette, residenze	
	sanitarie assistite (R.s.a.), case di riposo, centri diurni	
	residenziali o semi residenziali e simili;	
	3) organizzare e gestire, sia in proprio che in collaborazione	
	con terzi, pubblici o privati, ambulatori, centri di	
	rieducazione psicofisica, laboratori di analisi, asili nido ed	
	infanili, ludoteche, palestre e strutture finalizzate al	
	recupero fisico, morale e sociale degli assistiti e centri	
	culturali, assistenziali e ricreativi	
	4) provvedere all'aggiornamento professionale dei soci	
	operatori attraverso corsi tecnici settoriali e	
	interdisciplinari sia gestiti in proprio che da Enti Pubblici	
	o privati;	
	5) organizzare e/o gestire sia in proprio che in	
	collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati reparti	
	infermieristici autonomi e/o porzione degli stessi come	
	previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali n.52 del 25/10/2002 e successive	
	integrazioni. Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	6) Attività di formazione e consulenza	

	7) Progettazione di servizi socio sanitari assistenziali,	
	educativi e culturali.	
	8) Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno.	
	9) Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	10) Attività di trasporto persone anche disagiate;	
	11) Assistenza a domicilio ai bambini garantendone la cura, la	
	sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene	
	prevalentemente agli aspetti educativi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà concorrere al finanziamento ed allo	
	sviluppo del movimento cooperativo sociale, ai sensi dell'art.	
	11 della legge 381/91.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	

	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	E' facoltà della Cooperativa sociale impegnarsi nel servizio	
	civile nazionale anche come sede locale di Confcooperative-	
	Federsolidarietà per contribuire alla formazione	
	civica, sociale, culturale e professionale dei giovani	
	attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non	
	militari, favorire la realizzazione dei principi	
	costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti	
	sociali ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace	
	tra i popoli.	
	TITOLO III	
	SOCI ORDINARI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge. Se il numero di soci diviene	
	inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa	
	si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso del titolo di studio necessario per	
	l'attività esercitata e/o iscritto all'Albo professionale ove	
	richiesto dalla legislazione vigente ed in possesso	
	dell'idoneità fisica al lavoro.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	L'ammissione e' finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci , anche in relazione alle	

	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Possono	
	essere soci anche persone giuridiche il che è però	
	subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui	
	all'art 2522, comma primo del codice civile. In nessun caso	
	possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	che si trovino, per l'effettiva attività svolta, in	
	concorrenza con l'attività della cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società. Il rapporto con i soci, per	
	quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme di	
	legge, è disciplinato da un regolamento interno.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 23, anche in misura inferiore ai soci cooperatori,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	

	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni cui al precedente art. 5 e	
	l'esistenza della cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5 , delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'art- 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	

	l'aspirante socio può entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo amministrativo illustra, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)	
	Le quote dei soci cooperatori (soci ordinari) non possono	
	essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7 . Salvo espressa	
	autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di	
	azioni (quote) detenute del socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia	
	Articolo. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Articolo 10 (Diritti dei soci)	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	

	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il	
	diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli	
	amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e	
	dal presente statuto. I soci che non partecipano	
	all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Articolo 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 giorni	
	dalla ricezione se ricorrano i motivi che, a norma di legge e	
	del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	

	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Articolo 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti richiesti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art 5 , o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	

	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	i) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'art. 36	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 14 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi sottoscritto ed effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato , la cui liquidazione,	
	eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili	
	al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale. La liquidazione non comprende anche il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	La liquidazione od il rimborso spettante può essere	
	corrisposta in piu rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione le comunicazioni fatte dalla	
	società ad uno degli eredi sono efficaci nei confronti di	
	tutti e tutti sono obbligati solidalmente.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberato dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e procedure di cui al precedente art.7. in mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.14	
	Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	
	Articolo 17 (Emissione di strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art.2479 bis del c.c. , la cooperativa può emettere	

	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'art 2483 c.c e 111-octies delle	
	d.a.t. del c.c . In tal caso è obbligatoria la nomina del	
	Collegio sindacale. In tal caso con apposito regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	L'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	Le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art 2483 c.c;	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili nei limiti di cui all'articolo 2514 lettera ;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori	
	dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli	
	articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 18 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	il rapporto con gli stessi sarà disciplinato, per quanto non	
	previsto nel presente Statuto, da un Regolamento Interno.	
	Articolo 19 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di €. 25,00	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 20.	
	Articolo 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	

	Articolo 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti	
	finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	

	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai	
	possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -debbono	
	considerare che il ristorno non deve generare ne direttamente	
	ne indirettamente perdite di esercizio.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a). in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore non inferiore nè superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge, le quote sono indivisibili;	
	- dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa,	
	né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 (Caretteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	

	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione.	
	Articolo 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	

	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno,	
	all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al	
	Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati	
	alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed	
	incremento delle riserve divisibili.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 18, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	

	Articolo 27 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	\$l'Assemblea dei soci;	
	\$il Consiglio di amministrazione;	
	\$il Collegio dei sindaci, non è nominato essendo la	
	cooperativa soggetta alle norme previste per la società a	
	responsabilità limitata, salvo quanto appresso	
	Articolo 28 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	In ogni caso sono riservate all'assemblea dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo -	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	

	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 29 (Assemblee)	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è	
	convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera	
	raccomandata A.R., o email con conferma di ricevimento e	
	lettura, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 28	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 31 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 32 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo	
	da altri soci.	
	Art. 33(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	

	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 34 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni. L'amministratore unico potrà durare in	
	carica fino a revoca o a dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	

	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	

	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, o in sua assenza o impedimento al vicepresidente o	
	ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Articolo 35 (Organo di controllo)	
	Ove si verificchino i presupposti di legge, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il	
	collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed	
	esercita le funzioni previste dall'art.2403 C.C. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	

	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine, di età. I sindaci supplenti	
	restano in carica fino alla decisione dei soci, per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	II collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal	
	fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo	
	inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche	
	operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la	

	propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi	
	di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non	
	debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e	
	decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai	
	dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Ove	
	non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di	
	una società di revisione iscritta presso l'apposito registro,	
	il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	II sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	II collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	

	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 36 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente dell'ordine dei commercialisti il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	Articolo 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e	
	ai sensi dell'articolo 2514 C.C.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea straordinaria con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie	
	Articolo 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle a responsabilità limitata.	
	F.to	
	Falconi Giovanna	
	Sebastiano Artale	
	Caruso Valeria	
	Lantieri Marianna	
	La Rosa Salvatrice	
	Rosapinta Giuseppe	
	Romina Rosapinta	
	Caruso Piero	
	Artale Paolo	
	Luisa COSTANZA Notaio segue sigillo	